



Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dello sport (OEm UFSPo)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 30 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2011¹ sulla promozione dello sport (LPSpo) e

l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni ufficiali dell'Ufficio federale dello sport (UFSPo). Essa non si applica alle prestazioni commerciali ai sensi dell'articolo 29 LPSpo.

² Per prestazioni ufficiali si intendono le prestazioni che l'UFSPo deve effettuare nel quadro del mandato legale per la promozione dello sport e dell'attività fisica.

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³ sugli emolumenti.

Art. 3 Obbligo di pagamento

Chi ottiene una prestazione o causa l'emanazione di una decisione deve pagare un emolumento, in particolare per:

- a. l'uso di impianti sportivi e di spazi infrastrutturali;
- b. l'uso di apparecchiature, segnatamente attrezzi sportivi, veicoli a motore e infrastrutture sportive mobili;
- c. i servizi riguardanti l'alloggio e la ristorazione;

RS

¹ RS **415.0**

² RS **172.010**

³ RS **172.041.1**

- d. la partecipazione a formazioni e perfezionamenti dell'UFSPPO nei programmi «Gioventù+Sport» (G+S) e Sport per gli adulti (ESA), nonché in altri programmi del sostegno generale dello sport e dell'attività fisica;
- e. la decisione relativa alla revoca, alla sospensione e al riottenimento del riconoscimento di quadri in G+S ed ESA;
- f. la redazione di perizie e resoconti;
- g. le prestazioni nei campi della medicina, della psicologia, della fisioterapia e del massaggio sportivi;
- h. i servizi nel campo della diagnostica delle prestazioni;
- i. la richiesta di pubblicazioni e di immagini dell'UFSPPO in formato cartaceo o elettronico;
- j. la decisione riguardante l'esclusione o la non ammissione ai cicli di studio e di formazione della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin.

Art. 4 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti

Non sono riscossi emolumenti per:

- a. decisioni concernenti la concessione di aiuti finanziari;
- b. riconoscimenti dei quadri di G+S ed ESA;
- c. la partecipazione a corsi e moduli di formazione e perfezionamento degli esperti G+S;
- d. la partecipazione a corsi e moduli di formazione e perfezionamento dei coach G+S;
- e. la consegna di materiale didattico ai coach G+S.

Art. 5 Imposta sul valore aggiunto

L'eventuale imposta sul valore aggiunto è compresa nelle corrispondenti tariffe.

Art. 6 Calcolo degli emolumenti

¹ Per il calcolo degli emolumenti valgono le tariffe riportate in allegato.

² Se nell'allegato non è prevista alcuna tariffa, gli emolumenti si calcolano in base al tempo impiegato.

³ Per l'emolumento in base al tempo impiegato si applicano tariffe orarie di 50–250 franchi. Il quarto d'ora iniziato viene fatturato per intero.

⁴ Nell'ambito della fascia di cui al capoverso 3 la tariffa oraria è definita in funzione delle conoscenze specialistiche richieste e della classe di funzione di chi tratta l'oggetto, nonché dell'interesse pubblico e dell'interesse della persona tenuta al pagamento degli emolumenti.

Art. 7 Prenotazione di servizi

Per ottenere le prestazioni di cui all'articolo 3 lettere a–c, g ed h è necessaria la prenotazione. Le prestazioni sono considerate come ottenute nella misura in cui sono state prenotate, indipendentemente dalla durata o intensità effettive di fruizione .

Art. 8 Riduzione e condono di emolumenti

¹ L'UFSPo può ridurre o condonare gli emolumenti per la fornitura di prestazioni per le quali sussiste un interesse pubblico preponderante, nella misura in cui vengono fornite:

- a. a persone od organizzazioni che ricevono aiuti finanziari ai sensi delle disposizioni della LPSpo;
- b. per sostenere programmi e progetti secondo l'articolo 3 LPSpo o volti alla promozione di G+S.

² Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a l'UFSPo regola con le persone od organizzazioni interessate la riduzione o il condono degli emolumenti in un contratto di diritto pubblico.

³ Se servizi prenotati non vengono ottenuti per motivi scusabili, l'UFSPo può ridurre l'emolumento.

Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DDPS del 14 settembre 2012⁴ concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale dello sport è abrogata.

Art. 10 Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 23 maggio 2012⁵ sulla promozione dello sport e dell'attività fisica è modificata come segue:

Art. 80 cpv. 1

Abrogato

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ RU 2012 4901

⁵ RS 415.01

Allegato
(art. 6 cpv. 1)

| | Emolumento in franchi | Unità |
|--|--------------------------|------------------|
| 1. Uso di impianti, attrezzature e apparecchi (senza spese per il personale) | | |
| Uso degli impianti (a seconda dell'impianto e della durata) | max. 300 | a persona/giorno |
| Veicoli a motore (escluso carburante; a seconda del tipo) | 50–90 | per ½ giornata |
| Rimorchio per materiale / per barche | 20–40 | per ½ giornata |
| Biciclette, canoe, tavole da surf o altri attrezzi sportivi | max. 30 | per ½ giornata |
| Apparecchiature e impianti audiovisivi | 30–60 | per ½ giornata |
| Diverse apparecchiature sportive, in particolare impianti di cronometraggio, sistema di misurazione e analisi LPM, apparecchi per i test della forza di base e tenda isobarica (a seconda della dotazione) | max. 300* | all'ora |
| 2. Alloggio con o senza mezza pensione | | |
| Pernottamento in camera, senza vitto (a seconda delle dimensioni, della dotazione, dell'occupazione nonché della durata della permanenza e dell'età degli ospiti) | 19–95 | a persona/notte |
| Idem, con pensione completa | 40–150 | a persona/notte |
| Pernottamento in tenda o dormitorio, senza vitto, (a seconda degli occupanti, della durata della permanenza e dell'età degli ospiti) | 11–23 | a persona/notte |
| Idem, con pensione completa | 39–80 | a persona/notte |
| Camera per ospiti permanenti a partire da 30 giorni, senza vitto (a seconda delle dimensioni, della dotazione e dell'occupazione) | 280–1000 | a persona/mese |
| 3. Vitto | | |
| Colazione (in base all'offerta) | 6–14 | a persona |
| Pranzo (in base all'offerta) | 12–21 | a persona |
| Cena (in base all'offerta) | 10–21 | a persona |
| Pranzo al sacco/merenda (in base all'offerta) | 7–15 | a persona |

| | Emolumento in franchi | Unità |
|---|--------------------------|---------------------|
| 4. Formazione e perfezionamento | | |
| Corsi e moduli della formazione dei quadri G+S ed ESA, forfait giornaliero per lezioni e trasporti nell'ambito di corsi e moduli (a seconda di dimensioni, tempo impiegato e importanza nel quadro del programma G+S) | max. 140 | per giorno di corso |
| Documentazione G+S (manuale completo) | 50 | a esemplare |
| Documentazione G+S (solo documento di base) | 15 | a esemplare |
| Documentazione G+S (manuale senza documento di base) | 35 | a esemplare |
| Manuale G+S Sport di campo/Trekking, se ritirato presso le federazioni giovanili incaricate della formazione dei quadri | 25 | a esemplare |
| Manuale ESA | 50 | a esemplare |
| Materiale G+S in prestito | 0,60 | al chilo (lordo) |
| 5. Diagnostica delle prestazioni | | |
| Test della resistenza, in particolare test del lattato, accertamenti in altitudine, misurazione del VO _{2max} e misurazione del volume sanguigno | 120–400 | a persona/test |
| Test della forza, in particolare delle prestazioni muscolari e della forza di base (a seconda delle prove) | 80–240 | a persona/test |
| Test della velocità, in particolare: scatto sui 40 metri, optojump (a seconda delle prove) | 45–350 | a persona/test |
| Serie di test singoli per esigenze specifiche (a seconda dello sport e delle prove) | 265–690 | a persona |
| 6. Medicina dello sport | | |
| Diversi test e prove di laboratorio (in base al tempo impiegato) | 10–250 | a persona |
| Intervento diagnostico o terapeutico in presenza di un problema specifico | secondo tariffa Tarmed | |
| 7. Fisioterapia dello sport | | |
| Diversi test, in particolare test della forza nella riabilitazione e accertamenti specifici per il singolo sport (in base al lavoro e al tempo impiegato) | 85–250 | a persona/test |
| Massaggio | 25 | per 30 minuti |

| | Emolumento in franchi | Unità |
|---|--------------------------|--|
| 8. Psicologia dello sport | | |
| Test standard di psicologia dello sport (in base al lavoro e al tempo impiegato) | 20–100 | a persona/test |
| 9. Varia | | |
| Uso del parcheggio | max. 5 | all'ora |
| Pubblicazioni nei formati A5 e A4 | | secondo l'ordinanza del 23 novembre 2005 ⁶ sugli emolumenti per le pubblica- zioni |
| Pubblicazioni diverse dai formati A4 e A5, fino al formato A0 al massimo (a seconda del formato, della qualità della carta, del colore, del lavoro necessario per la presentazione grafica e l'impaginazione) | 1–150 | a pagina |
| Immagini (in funzione dell'uso, se a fini commer- ciali o non commerciali, tiratura e formato) | 10–1000 | a immagine |
| Badge sostitutivo | 30 | |
| Chiave sostitutiva | 50 | |
| * Nel caso di installazioni fisse, nell'emolumento è compreso l'uso di impianti sportivi. | | |

⁶ RS 172.041.11